

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE,
DI STRUTTURA DA ADIBIRE A CENTRO DI COMUNITA' PER SCOPI SOCIALI E
RELIGIOSI
NEL COMUNE DI CALDAROLA**

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di _____ in _____

TRA

IL COMUNE DI Caldarola (di seguito denominato "Comune")
con Sede in Caldarola Piazza Vittorio Emanuele, 13
codice fiscale e P. IVA 00217240431
nella persona del Sindaco pro-tempore

E

CARITAS ITALIANA in persona del direttore pro-tempore _____
di seguito congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

- *in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;*
- *in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";*
- *in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";*
- *con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al Centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;*
- *in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale*

evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

- in data 28 agosto 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 389, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;*
- in data 1° settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 391, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;*
- in data 6 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 392, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;*
- in data 13 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 393, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;*
- in data 19 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;*
- l’articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all’attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;*

ACCERTATO che nel Comune di Caldarola a seguito della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 le tutte le chiese del Comune di Caldarola sono state dichiarate inagibili;

RICHIAMATE le relative ordinanze sindacali di interdizione immediata dell’accesso e dell’utilizzo degli edifici di culto;

CONSIDERATO che, in data 26/10/2017 prot. 11539, è pervenuta l’offerta di donazione da parte della Caritas Italiana , Organismo Pastorale della Cei riguardante la realizzazione di un edificio da adibire a centro della comunità per attività socio-pastorali, aggregative e liturgiche da ubicare in nel Comune di Caldarola;

INDIVIDUATA l'area sulla quale installare il fabbricato da destinare a Centro di Comunità nel Comune di Caldarola presso l'Area dove sono in corso di realizzazione le SAE (come da planimetria allegata), su area catastalmente individuata al foglio 1 particelle 276 (porzione) e 497 (porzione);

STABILITO che il fabbricato da adibire a Centro della Comunità per attività socio-pastorali, aggregative e liturgiche saranno ubicati presso l'area l'Area dove sono in corso di realizzazione le SAE (come da planimetria allegata), su area catastalmente individuata al foglio 1 particelle 276 (porzione) e 497 (porzione), è così composto:

- 1 locale Sala Grande di mq _____;
- 1 locale Ufficio di mq _____;
- 1 locale Ingresso di mq _____;
- 1 Locale Aula di mq _____;
- 1 Locale Servizi di mq _____;

PRECISATO che detta struttura una volta realizzata sarà concessa in comodato d'uso alla Parrocchia San Gregorio e Valentino per lo svolgimento delle attività liturgiche, pastorali e aggregative in favore della popolazione;

CONSIDERATO necessario definire, attraverso la stipula di una convenzione ai sensi del citato articolo 6 della legge 225/1992, i rapporti tra il Donatore e il Comune per la realizzazione e la successiva donazione della struttura in argomento.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Articolo 2

(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Donatore ai fini della realizzazione, della successiva donazione allo stesso Comune, di Caldarola, da ubicare nel Comune Caldarola, nell'area individuata catastalmente al foglio 1 particelle 276 (porzione) e 497 (porzione), e il fabbricato oggetto di donazione risulta essere così composto:

- 1 locale Sala Grande di mq _____;
- 1 locale Ufficio di mq _____;
- 1 locale Ingresso di mq _____;
- 1 Locale Aula di mq _____;
- 1 Locale Servizi di mq _____;

Le dimensioni e la precisa ubicazione sono contenuti nella proposta progettuale allegata alla presente Convenzione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

(Impegni del Donatore)

Il Donatore si impegna a:

1. predisporre apposita relazione geologica;
2. predisporre la progettazione esecutiva della struttura oggetto della presente Convenzione, compresa la parte relativa alle opere di fondazione entro 60 giorni solari dalla stipula della presente Convenzione;
3. provvedere alla realizzazione, a perfetta regola d'arte, dell'intervento di cui all'articolo 2 entro e non oltre il termine di _____ giorni solari, a decorrere dalla data di _____;
4. garantire il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente con riferimento ai moduli, ai materiali e agli impianti utilizzati per la realizzazione dell'intervento;
5. nominare tutte le figure tecniche necessarie;

Articolo 4 (Impegni del Comune)

Il Comune si impegna a:

1. mettere a disposizione del Donatore l'area individuata per la realizzazione della struttura, libera da cose e/o persone;
2. predisporre e adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari;
3. garantire in corso d'opera la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e del materiale di scarto generato dal cantiere per la realizzazione della struttura;
4. garantire l'allaccio alle reti pubbliche dell'impiantistica realizzata dal Donatore;
5. nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali ad esempio il Responsabile unico del procedimento, il Direttore dei lavori, Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il/i Collaudatore/i tecnico/i, amministrativo e statico per le opere di urbanizzazione e per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2;
6. procedere all'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla successiva presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi;
7. curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;
8. effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree circostanti, nonché provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie;
9. realizzare ogni altro atto necessario per consentire, a opera finita, l'acquisizione a patrimonio del Comune di Caldarola della struttura donata;
10. concedere in comodato d'uso gratuito la struttura alla Parrocchia di San Gregorio e Valentino;

Articolo 5 (Valore della donazione)

Il valore dei beni donati al Comune di Caldarola è stimato in € _____,00 (_____/00) iva inclusa, i cui oneri sono interamente a carico del Donatore.

Articolo 5bis (Trasferimento dei beni)

Una volta completata la realizzazione, ottenute le necessarie certificazioni, il Donatore e il Comune

provvederanno a stipulare un atto di donazione della struttura da parte del Donatore a favore del Comune.

Articolo 6

(Foro competente)

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice ordinario del Foro territorialmente competente.

Articolo 7

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice civile

Articolo 8

(Registrazione e imposta di bollo)

Il presente atto, in quanto scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, per effetto di quanto previsto dal d.p.r. 26 aprile 1986, tariffa, parte seconda, art. 4 - verrà registrato in caso d'uso.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo a norma dell'art. 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.

Caldarola lì _____

_____, Sindaco di Caldarola

_____, direttore Caritas Italia